



RINA
GROUP

making the best together

Il contesto Normativo e gli obblighi per le aziende:

**D.M. 14/01/2008, Il Regolamento (UE) n. 305/2011
sui prodotti da costruzione (CPR)**

Igor SOLUSTRI
RINA Services S.p.A.
Product Certification



Il panorama normativo: opere e prodotti

Regole sulle opere: *(progettazione delle opere e impiego dei prodotti)* Stati Membri

L.1086/71, L.64/74, D.Lgs.112/98, D.P.R.380/01,
L.186/04, etc.

Regole sui prodotti da costruzione: UE + Stati Membri

Direttiva 89/106/CEE, DPR 246/93

Regolamento (UE) nr. 305/11 (CPR)



Il panorama normativo: opere e prodotti

A livello nazionale (Italia)
Regole sulle opere / prodotti da costruzione



Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

D.M. 14/01/2008

Capitolo 11 «Materiali e prodotti per uso strutturale»



RINA
GROUP

making the best together

Il panorama normativo: opere e prodotti

«Materiali e prodotti per uso strutturale»

Un **prodotto strutturale** è quello che consente all'opera ove questo è incorporato di soddisfare il **requisito essenziale n.1 "Resistenza meccanica e stabilità"**



REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE CONTENUTI NEL **REGOLAMENTO**

- | | |
|---|--|
| 1. Resistenza meccanica e stabilità | 1. Resistenza meccanica e stabilità |
| 2. Sicurezza in caso di incendio | 2. Sicurezza in caso di incendio |
| 3. Igiene, salute e ambiente | 3. Igiene, salute e ambiente |
| 4. Sicurezza in uso | 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso |
| 5. Protezione contro il rumore | 5. Protezione contro il rumore |
| 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore | 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore |
| | 7. Uso sostenibile delle risorse naturali |



MATERIALI E PRODOTTI: Impiego

La Direttiva CPD (D.P.R. 246/93) prima, ed oggi il **Regolamento CPR**, disciplinano la “LIBERA CIRCOLAZIONE” dei prodotti.

Le **regole sulle opere** (progettazione delle opere e impiego dei prodotti) sono competenza degli Stati Membri (**L.1086/71, L.64/74, D.P.R.380/01, N.T.C.**).



MATERIALI E PRODOTTI: Impiego

Pertanto un opera deve essere **progettata e realizzata** in conformità alle regole nazionali.

Di conseguenza ogni **materiale o prodotto impiegato** nell'opera deve essere tale da garantire la **conformità dell'opera stessa** alle regole nazionali di progettazione ed esecuzione (es: specifiche caratteristiche per le zone sismiche e/o classi/valori limite di utilizzo, modalità di installazione, prove di accettazione, prove di collaudo, etc.)



RINA
GROUP

making the best together

Direttiva 89/106/CE (CPD) - Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

**Il 9 marzo 2011 il Parlamento Europeo
ed il Consiglio dell'unione Europea
hanno adottato il
Regolamento (UE) n. 305/2011.**



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

4.4.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/5

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

**che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GUUE Lunedì 4 aprile 2011, n L 88

Entrata in vigore: 20 gg dopo la pubblicazione in GUUE → 24 aprile 2011

Applicabile "a regime" dal 01 luglio 2013



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

Articolo 68

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Direttiva 89/106/CE (CPD) - Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

Il Regolamento Prodotti da Costruzione in sigla **CPR** (dall'inglese *Construction Product Regulation*), ***fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.***

I Regolamenti dell'Unione Europea sono Leggi sovranazionali ed entrano in vigore in tutti gli Stati Membri dell'Unione **senza bisogno di un recepimento nazionale** come invece avviene per le direttive.



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

Oggetto

*Art.1 - Il presente regolamento fissa le **condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato** di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la **descrizione della prestazione** di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.*



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

Definizioni

«**prodotto da costruzione**»: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in **OPERE DI COSTRUZIONE** o in parti di esse e la cui **prestazione incide sulla prestazione delle opere** di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

«**kit**»: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come **insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati** per essere installati nelle opere di costruzione.



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

Definizioni

«**opere di costruzione**»: gli edifici e le opere di ingegneria civile (esaustiva ?)

«**caratteristiche essenziali**»: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione.

«**prestazione di un prodotto da costruzione**»: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.



Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

Il CPR differisce dalle Direttive del nuovo approccio in quanto i requisiti da esso fissati non riguardano i prodotti da costruzione, che pur rappresentano ciò che va marcato CE, ma le opere in cui essi devono essere incorporati in modo permanente.

Lo scopo è quello di aver prodotti da costruzione idonei all'impiego previsto, cioè con caratteristiche tali da consentire all'opera, a cui sono destinati, il soddisfacimento dei requisiti ad essa applicabili.



Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

Elementi chiave per «legare» il prodotto da costruzione all'opera:


















specifiche tecniche armonizzate

(mi dice quali sono per quel prodotto le sue caratteristiche essenziali che incidono sui 7 requisiti di base)

Norme Armonizzate (in sigla le hEN) e **Valutazioni Tecniche Europee** (in sigla gli ETAG). Per ottenere la necessaria armonizzazione delle specifiche tecniche in modo efficace ed efficiente è necessario adottare misure a livello di Unione europea.



Le norme armonizzate vengono elaborate nell'ambito di specifici Mandati conferiti al CEN dalla Commissione Europea.

	Mandati CEN Ordinate per numero del documento	
M/088:1994	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo alla valutazione della reazione al fuoco dei prodotti della costruzione <i>Amendment to horizontal complement to the mandates to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for the evaluation of construction products in respect of their reaction to fire</i> Autore CE Data di adozione: 07/07/1994	 
M/100:1995	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo ai prodotti in calcestruzzo prefabbricato normale, leggero, cellulare sottoposto a trattamento in autoclave <i>Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on precast normal, lightweight, autoclaved aerated concrete products</i> Autore CE Data di adozione: 22/02/1995	 
M/101:1995	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo a porte, finestre, chiusure, cancelli e relativi accessori per serramenti <i>Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on doors, windows, shutters, gates and related building hardware (external and internal doors and windows, roof openings and roof lights)</i> Autore CE Data di adozione: 22/02/1995	 
M/102:1995	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo alle membrane <i>Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on membranes</i> Autore CE Data di adozione: 22/02/1995	 
M/103:1995	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo ai prodotti per isolamento termico <i>Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on thermal insulating products</i> Autore CE Data di adozione: 22/02/1995	 
M/104:1995	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo ai dispositivi di fissaggio per appoggi strutturali <i>Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on structural bearings</i> Autore CE Data di adozione: 09/10/1995	 
M/105:1995	Mandato CEN/CENELEC per la realizzazione di norme armonizzate relativo a camini, condotti e prodotti specifici <i>Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on chimneys, flues and specific products</i> Autore CE Data di adozione: 09/10/1995	 



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

Definizioni

«specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea.

«norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva.



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)

Definizioni

«documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.

«valutazione tecnica europea»: la **valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione**, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.



Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

Le misure che vengono prese a livello dell'Unione non devono avere impatto sulle **competenze esclusive degli Stati Membri** (opere) che sono liberi di specificare i **requisiti** che ritengono necessari per raggiungere gli **obiettivi di salute, sicurezza e protezione nazionali**.



Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

Tali **requisiti sono assegnati alle costruzioni** (per esempio la resistenza al fuoco per consentire la fuga ed il salvataggio delle persone) mentre sono difficilmente definibili per i prodotti.

Tuttavia i progettisti hanno **bisogno di conoscere le corrispondenti caratteristiche dei prodotti** per progettare le costruzioni in modo appropriato e fare in modo che rispettino i requisiti definiti dagli Stati membri.



Regolamento nr. 305/2011 (CPR)

Per questa ragione e per rimuovere le barriere alla commercializzazione dei prodotti il **CPR** si concentra sulla **definizione di regole armonizzate** su come esprimere le prestazioni dei prodotti da costruzione e sull'uso della marcatura CE.



RINA
GROUP

making the best together

Regolamento nr. 305/2011 (CPR) - Il significato della marcatura CE

**La marcatura CE per il CPR esprime
la conformità del prodotto da costruzione con le
prestazioni
dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del
prodotto e il soddisfacimento dei requisiti
applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione.**



Regolamento nr. 305/2011 (CPR) - Il significato della marcatura CE

Tramite la marcatura CE il **fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità di tali conformità** (conformità alle prestazioni dichiarate) **e soddisfacimento** (soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione)

Gli Stati Membri non possono proibire o impedire la messa a disposizione di prodotti marcati CE.

Inoltre uno Stato Membro **non può proibire o impedire l'uso di un prodotto marcato CE nel proprio territorio** se la prestazione dichiarata corrisponde al requisito nazionale per tale uso (sempre che siano definiti dei requisiti per il prodotto.)



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE

La marcatura CE non è una attestazione di conformità ad una specifica tecnica.

La marcatura CE rappresenta una metodologia armonizzata per

- ✓ **Valutare**
- ✓ **Provare**
- ✓ **Calcolare**
- ✓ **Esprimere**
- ✓ **Garantire**
- ✓ **ed infine dichiarare**

le prestazioni di un prodotto da costruzione

*Si valutano e dichiarano le prestazioni delle **caratteristiche essenziali dei prodotti**, stabilite nelle specifiche tecniche (Art.3).*



Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE

Il Documento fondamentale sarà la **Dichiarazione di Prestazione DoP (Artt. 4, 5 e 6)** *[e non la Dichiarazione di Conformità CE prevista dalla Direttiva CPD]*.

Obiettivo del CPR è corredare il PdC – ai fini della libera circolazione – con una **Dichiarazione delle Prestazioni del prodotto effettuata secondo metodologie armonizzate** (definite tramite le specifiche tecniche armonizzate) ed espresse secondo un linguaggio comune europeo.

La **DoP** è lo **strumento** che deve essere consapevolmente utilizzato dall'utilizzatore (installatore, progettista, D.L. etc...) **al fine della valutazione dell'idoneità** del prodotto per l'uso previsto.